

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTIN LUTHER KING"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF03JY
Via Garemi, 3 - Calcinaja (PD) - 56012 - Tel. 0587/265495 -
PEO:piic816005@istruzione.it - PEC:piic816005@pec.istruzione.it



Circ. 17

I.C. "M.L. KING"-CALCINAIA
Prot. 0008353 del 18/09/2023
VII (Uscita)

AI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE

AI GENITORI/TUTORI

DEGLI ALUNNI

DELL'I.C. KING

AL SITO WEB

VALIDITA' DELL' ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEROGHE AL TETTO MASSIMO DELLE ASSENZE

Visto l'art.2, comma 10, del DPR n. 122/2009 e s.m. dove si esplicita che la validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni, ferma restando la frequenza richiesta **dall'art. 11, comma 1, del DL n° 59 del 2004 e s.m.** può prevedere, in casi eccezionali, motivate deroghe deliberate dal Collegio docenti. Le deroghe (art. 14, comma 7) **sono previste per assenze documentate e continuative**, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. L'impossibilità di avere una valutazione complessiva finale può comportare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo;

Vista la nota ministeriale del 2 marzo 2011 e la Circolare MIUR n. 20 del 04/03/2011, prot. n. 1483, dove a titolo indicativo si fissano alcune deroghe di cui il Collegio Docenti deve tenere di conto;

Visto l'art. 5 del D. Lgs. n. 62/2017

Comma 1, che stabilisce che ai fini della validità dell'anno scolastico il vincolo di frequenza è pari "ad almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno".

Comma 2, che ribadisce che le istituzioni scolastiche stabiliscono con delibera del collegio docenti, motivate deroghe al suddetto limite per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Comma 3, che fermo restando quanto previsto dal comma 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera congruamente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Visti i percorsi di studio di questo Istituto scolastico e le deroghe deliberate dal collegio docenti in data 13 settembre 2023, con delibera n° 12.

Considerato che per determinare il limite minimo di presenze occorre considerare il monte ore annuale

SI COMUNICA

che **il limite massimo di ore di assenza consentito**, ai fini della validità dell'anno scolastico e ammissione alla classe successiva e all'esame di fine primo ciclo **è pari ad un quarto del monte orario personalizzato per l'anno scolastico in corso e che nel conteggio vanno considerate anche le ore di entrata posticipata e uscita anticipata**. Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e al contempo non frequentano nemmeno le ore destinate alle attività alternative il monte ore annuale di assenze va decurtato di 33 ore. Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio di frequenza per gli alunni provenienti dall'estero. Per i trasferiti in corso d'anno la segreteria didattica chiederà le ore di assenza alla scuola di provenienza.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola;
- le assenze dalle lezioni curricolari di quegli studenti che sono oggetto di sanzioni disciplinari quali la sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza;
- i giorni di chiusura della scuola per sciopero o problemi gestionali organizzativi dell'istituzione scolastica stessa.

Comunicazioni allo studente e alla famiglia

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; rende pubbliche anche le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Tutti i docenti sono tenuti ad effettuare in maniera sistematica e puntuale un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze. **Il docente coordinatore** di classe deve verificare periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da fornire un'informazione preventiva alle famiglie, qualora la quantità oraria di assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno scolastico. La segnalazione alla famiglia verrà fatta tramite comunicazione scritta. Tale situazione dovrà anche essere tempestivamente segnalata all'intero consiglio di classe e al/alla dirigente.

Si ricorda che la scuola è comunque assolta dall'obbligo di informare le famiglie del superamento del monte orario permesso di assenze, visto che i genitori hanno la possibilità e il dovere di verificare le assenze dei propri figli sul registro elettronico.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dalla data di inizio delle lezioni fino alla data di termine delle lezioni.

Deroghe al limite di frequenza stabilite dal Collegio docenti

Il Collegio docenti, con delibera n° 12 del 13 settembre 2023 ha individuato le seguenti deroghe al limite di assenze:

- assenze per malattie prolungate sostenute da eventuali certificati medici (esempio: degenze ospedaliere ecc.);
- assenze per gravi patologie anche psicologiche che richiedono cure specifiche o controlli medici frequenti e che potrebbero inficiare la regolarità della frequenza, supportate da relazione o documentazione prodotta dallo specialista relativa alla patologia dichiarata;
- assenze per malattie contagiose;

- assenze per eventi sportivi e agonistici supportati da dichiarazioni ufficiali della società sportiva di appartenenza;
- assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
- assenze per motivi di culto (ad. esempio per adesione a confessioni religiose che considerano un giorno di riposo diverso da quello della domenica);
- assenze per gravi motivi di famiglia;
- assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di classe;
- assenze per “motivi sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati.

Presentazione della documentazione a sostegno delle deroghe

La famiglia è tenuta a fornire la specifica documentazione relativa alle assenze che superano il limite di frequenza all'ufficio della segreteria didattica entro il 31 maggio di ogni anno. La documentazione sarà protocollata e inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette a normativa privacy applicata dall'Istituto scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Elisabetta Iaccarino

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs
n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)